

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 1996

recante modifica della decisione 91/449/CEE, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati da paesi terzi per tener conto di alcuni prodotti provenienti dall'Uruguay

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/92/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 21 bis e 22,

considerando che la decisione 91/449/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/140/CE⁽³⁾, definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria prescritti per l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi;

considerando che dal giugno 1990 non sono stati ufficialmente riscontrati focolai di afta epizootica in Uruguay; che dal 15 giugno 1995 non vi sono state vaccinazioni contro tale malattia; che le autorità competenti di tale paese hanno previsto un'azione intesa ad eliminare gli animali colpiti da afta epizootica e a distruggerne le carcasse nel caso di una ricomparsa della malattia;

considerando che le categorie di prodotti a base di carne che possono essere importate dai paesi terzi dipendono dalla situazione sanitaria del paese di produzione;

considerando che le misure previste da questa decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 91/449/CEE è modificata come segue:

- 1) All'allegato A, seconda parte, viene aggiunto il seguente paese:
 - Uruguay (esclusi i prodotti a base di carne di animali della specie suina) •.
- 2) All'allegato E, seconda parte, viene stralciato il seguente paese:
 - Uruguay •.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 56.